

secondo luogo, perchè vi è un gran numero di comuni in Italia, in cui le società, alle quali è affidata la possibilità di costruire le case popolari, o sono insufficienti, o inerti, o non rispondono ai bisogni della vita moderna; ed allora, se nel comune vi è un soffio di questa vita moderna, questo non potrà agire, perchè, se le società non avranno presa l'iniziativa, si dovrà aspettare che si dimostri insufficiente l'azione di queste, e quindi procrastinare di anni la possibilità di costruire le case popolari.

Per queste ragioni mi associo completamente alla proposta dell'onorevole Albertelli, soppressione di quell'inciso.

**Presidente.** L'onorevole Albertelli mantiene il suo emendamento?

**Albertelli.** Propongo che nell'articolo così come è formulato siano soppresse le parole: « ed ove manchino le società indicate nell'articolo 2 della presente legge o gli istituti considerati nell'art. 18, o ne sia insufficiente l'azione »; in quanto che questi concetti vengono a porre in seconda linea le iniziative municipali.

**Presidente.** Io non l'ho questa proposta.

**Albertelli.** Forse non l'avrà nemmeno lei, perchè ce ne sono poche copie.

**Presidente.** Allora l'onorevole Albertelli all'art. 16 concordato fra il Ministero e Commissione, propone che dopo le parole: « quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate » siano soppresse le parole « e dove manchino le società indicate nell'articolo 2 della presente legge o gli istituti considerati nell'art. 18, o ne sia insufficiente l'azione... »

Sono queste le parole che Ella vorrebbe sopprimere?

**Albertelli.** Sissignore!

**Presidente.** Allora pongo a partito la proposta dell'onorevole Albertelli di sopprimere quelle parole che ho letto, e che il Ministero e la Commissione mantengono.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Per debito di lealtà devo dire che la Commissione su questo punto è divisa.

**Presidente.** Va bene, il Governo però è contrario a questa soppressione.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Albertelli.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Albertelli non è approvata).

Ora metto in votazione l'articolo 16.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Bisogna correggere un errore. Dove è detto: « le case popolari indicate nella prima parte di quest'articolo

non potranno essere affittate a famiglie le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a lire 500, bisogna togliere il non.

**Presidente.** Va bene: con questa correzione metto in votazione l'articolo 16 come è proposto.

(È approvato).

L'onorevole Albertelli aveva proposto un articolo 16 bis.

Lo mantiene o lo ritira? Perchè mi pare non abbia più ragione di essere.

**Carcano, ministro delle finanze.** Mi permetta. L'articolo 16 bis proposto dalla Commissione di concerto col Ministero comprende anche la proposta dell'onorevole Albertelli.

**Presidente.** Allora do lettura dell'articolo 16 bis proposto dal Ministero e dalla Commissione che è il seguente: « La tassa di registro per l'acquisto da parte dei comuni delle aree destinate alle costruzioni indicate alla lettera a) del precedente articolo è ridotta al quarto. Quando però tali aree venissero poi destinate a scopi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa ».

Quest'articolo comprende quello proposto dell'onorevole Albertelli.

**Albertelli.** Va benissimo.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 16 bis proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Dò ora lettura degli articoli 17, 17 bis e 17 ter (nuovo testo) che sostituiscono l'antico 17.

#### Art. 17.

« I comuni, nei quali sia riconosciuta la necessità di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e case popolari, dovranno compilare, a norma degli art. 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per utilità pubblica, i rispettivi piani regolari e di ampliamento.

« Per la esecuzione del piano di ampliamento i comuni ove non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22 della detta legge, domandando la espropriazione dei terreni compresi nel detto piano.

« Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari fatte a tenore della presente legge ».

#### Art. 17 bis.

« I suoli edificatorii, risultanti dalle espropriazioni, potranno esser venduti o concessi temporaneamente, anche a privati.